

Il Difensore civico – istituto di tutela alternativo alla giurisdizione – ha trovato una organica disciplina nella normativa in materia di enti locali (da ultimo il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). E' organo monocratico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione.

La competenza del Garante del contribuente si porrebbe, in relazione a quella del Difensore civico – in relazione di specialità.

Nella prassi dei rapporti tra i due organismi, come risulta dalle relazioni dei Garanti del contribuente, in più casi è avvenuto una rimessione di istanze, soprattutto quando è emersa palesemente una competenza specifica del Garante in luogo di quella generale del Difensore civico.

Nonostante non si siano verificate situazioni fattuali critiche, e quindi, nella sostanza, si sia realizzato un incontro istituzionale sostanzialmente collaborativo, vi è stato chi, tra i Garanti<sup>29</sup> ha prefigurato la eventualità di un conflitto di competenza tra i due uffici data la fungibilità e genericità di determinate funzioni.

#### **4. Le questioni oggetto di segnalazione ai Garanti del contribuente**

Le **modalità di acquisizione** delle segnalazioni pervenute ai Garanti sono state molteplici: le segreterie hanno attivato diverse forme di contatto con i contribuenti, dal fax al colloquio telefonico, fino al verbale redatto in presenza del contribuente per il ricevimento delle sue dichiarazioni.

---

<sup>29</sup> Garante del contribuente dell'Abruzzo, Relazione del I semestre 2001, pag. 1, e Garante Marche, Rel. cit., pag. 10.

Le segnalazioni hanno visto i Garanti impegnati sia su **tributi erariali** che su **tributi locali**.

In generale, l'attività dei Garanti in questo primo semestre ha visto una predominanza di istanze relative a mancati *rimborsi* (soprattutto in materia di IRPEF), ed alla applicazione dell'*autotutela*.

Seppur non particolarmente numerose, sono giunte anche segnalazioni sulle seguenti materie:

- ICI;
- TARSU;
- imposte sulla pubblicità;
- contributi consorziali;
- imposta di registro;
- tassa di concessione governativa;
- restituzione del contributo al SSN;
- imposta di bollo;
- interpretazione ed applicazione di leggi tributarie;
- omissioni o irregolarità degli uffici impositori;
- verifiche nelle aziende;
- semplici richieste di informazioni.

Nella casistica dei contatti in materia di **rimborsi** si sono potuti rilevare due profili ricorrenti:

- il primo riguarda la lamentata renitenza degli uffici tributari a fornire “doverose informazioni, sui termini dei rimborsi e sul rispetto di precise scadenze”<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Garante della Lombardia, Rel cit., pag. 3.

In particolare ciò che “forma oggetto di doglianze è il difetto di informazione di un rimborso già riconosciuto”<sup>31</sup>.

- il secondo riguarda le “giustificazioni” che l’amministrazione finanziaria dovrebbe fornire ai contribuenti per la mancata erogazione materiale dei rimborsi quando legata a mancanza di fondi. Ciò comporta una evidente sfiducia nei confronti dell’amministrazione, soprattutto perché i contribuenti notano l’iniquità dei criteri applicati allorquando si esiga il pagamento di un debito, e quando invece si debba restituire una somma<sup>32</sup>.

Peraltro, all’interno della relazione del Garante delle Marche si ricostruisce compiutamente il tessuto normativo che obbliga l’amministrazione a concludere i procedimenti di rimborso delle imposte in tempi certi. Viene sottolineato come non possano – proprio a fronte di tali stringenti previsioni normative – addursi convincenti argomentazioni per giustificare quello che in realtà è sostanzialmente configurabile come un inadempimento di obbligazione<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Garante della Lombardia, Rel. cit., pag. 3.

<sup>32</sup> Riportiamo un caso dalla relazione del Garante delle Marche “Significativa appare al riguardo una lettera indirizzata a questo Ufficio da un contribuente, il quale, dopo essere stato informato dal Centro di Servizio, in esito ad intervento del Garante, che il suo credito IRPEF sarebbe stato soddisfatto *non appena saranno accreditati i relativi fondi*, rileva che quando era stato costretto, in forza di ingiunzione, a pagare entro 30 giorni il proprio debito verso il Tesoro, aveva dovuto supplire alla propria *mancanza di fondi* ricorrendo ad un oneroso prestito e che considera perciò *inaccettabile e quasi irridente la motivazione del mancato rimborso, che tra l’altro non si quando potrà verificarsi*, dichiarandosi non più disposto a *subire lentezze e ritardi* gravemente lesivi dei suoi diritti”; vedi anche Garante del contribuente del Veneto, relazione I semestre 2001, pag. 1

<sup>33</sup> Garante delle Marche, Rel. cit., pag.11: si riferisce “al D.M. 19/10/1994 n. 678 (regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della L.7/8/1990 n. 241), voci 85 e 86 della tabella, che fissano rispettivamente in 30 e 120 giorni la durata dei procedimenti per il rimborso o sgravio d’ufficio ex art. 41 D.P.R. n. 602/73 e per rimborso di imposte indirette ed altri vari tributi; all’art. 3 ter del D.L. 12/5/1995 n. 163, convertito in L. 11/7/1995 n. 276, e dalle altre disposizioni ivi richiamate, che prevedono rimedi e sanzioni per l’inosservanza dei termini prescritti; all’art. 68 comma 2 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, che impone il rimborso d’ufficio, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla Commissione Tributaria Prov.le con i relativi interessi; all’art. 14 comma 2 del D.L. 31/12/1996 n. 669, convertito in L. 28/2/1997 n. 30 (come modificato dall’art. 147 della L. 23/12/2000 n. 338), che fa obbligo al “dirigente responsabile della spesa” di emettere “uno speciale ordine di pagamento rivolto all’Istituto tesoriere da regolare in conto sospeso”, in caso di

Riguardo la materia dell'**autotutela**, l'art. 13, comma 6, prevede che il Garante del contribuente "attiva le procedure di autotutela"<sup>34</sup>. Nel merito, si sono verificati alcuni casi in cui i contribuenti hanno presentato istanze direttamente al Garante "sotto il profilo della richiesta di esercizio di autotutela"<sup>35</sup>, con la denuncia di "una pretesa violazione della normativa tributaria" ma "omettendo del tutto il rapporto diretto con il Fisco, quasi che al Garante fossero attribuiti poteri sostitutivi in tutta l'area tributaria"<sup>36</sup>.

I Garanti hanno manifestato, all'interno delle loro relazioni, l'esigenza di delineare meglio l'ambito di operatività dei poteri loro attribuiti, in particolar modo per la necessità di "chiarire che l'attivazione della procedura di autotutela non [debba] essere considerata – come si ritiene – un semplice invito a procedere ma un obbligo giuridico. Ciò per rendere più incisivo l'istituto dell'autotutela, tanto auspicato e raccomandato dall'Amministrazione finanziaria centrale"<sup>37</sup>.

Nella relazione del Garante del Piemonte si accoglie la prevalente opinione, che conclude nel senso di negare al Garante il potere di annullare o revocare l'atto che reputi illegittimo, ovvero di "dare senz'altro inizio alla procedura di autotutela, obbligando l'Ufficio finanziario ad attenersi alle sue direttive", ritenendo che "l'Ufficio del Garante debba limitarsi a denunciare l'illegittimità, e quindi invitare l'Amministrazione ad attivare l'autotutela"<sup>38</sup>. Se l'ufficio permanesse sulle proprie posizioni nonostante le

---

"mancanza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo", ai fini dell'esecuzione entro 120 giorni; dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali esecutivi che impongono pagamenti all'Amministrazione".

<sup>34</sup> art.13, comma 6, L. 212/2000

<sup>35</sup> Garante della Lombardia, Rel. cit., pag. 3.

<sup>36</sup> Garante della Lombardia, Rel. cit., pag. 3.

<sup>37</sup> Garante della Basilicata, Rel. cit., pagg. 2-3.

<sup>38</sup> Garante del Piemonte, Rel. cit., pag. 11.

sollecitazioni del Garante, questi - ove non ritenesse persuasive le motivazioni addotte - potrebbe “dare comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate o al Comando di Zona della Guardia di Finanza, nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione, e, nei casi più gravi, proponendo l'instaurazione, nei confronti dei responsabili, di un procedimento disciplinare”<sup>39</sup>.

E' opportuno riportare che il Garante del contribuente per la Campania, con apposita relazione, dopo aver rilevato che il comma 6 dell'art. 13 della legge 212/2000 attribuisce ai Garanti il potere di attivare la procedura di autotutela, osserva che la stessa norma non permette ai Garanti stessi di pronunciarsi in favore del contribuente nel caso in cui l'amministrazione interessata si sia pronunciata negativamente sull'istanza di annullamento. Il Garante del contribuente per la Campania, in breve, chiede un intervento legislativo che attribuisca agli interessati la possibilità di proporre ricorso al Garante competente per territorio avverso il provvedimento di diniego dell'annullamento, “conferendo al Garante stesso il potere di valutare la decisione emessa dall'ufficio, di rilevarne gli eventuali vizi o motivi di infondatezza dedotti e di considerarla momentaneamente inefficace”, salvo il rinvio all'ufficio stesso per una nuova decisione.

La proposta avanzata ha suscitato perplessità in seno agli uffici del Dipartimento per le politiche fiscali, poiché l'autotutela, come è noto, rappresenta il potere, riconosciuto alla pubblica amministrazione in quanto detentrici di potestà pubbliche autoritative, di farsi “giustizia”. In questo ambito l'intervento di un organo esterno all'amministrazione si porrebbe al

---

<sup>39</sup> Garante del Piemonte, Rel. cit., pag. 11.

di fuori del sistema e non in sintonia con la dottrina più consolidata. L'Ufficio legislativo con nota n. 3-12749 del 25 ottobre 2001, ha - dal canto suo - ritenuto non necessario un ulteriore intervento del legislatore, considerata, da una parte, la valorizzazione del ruolo del Garante che risulta irrobustita da recenti pronunciamenti giurisprudenziali e, dall'altra, la valutazione fattuale che "più la proposta del Garante resta congruamente motivata in relazione a tutti gli interessi in gioco, più l'amministrazione dovrà ritenersi vincolata a concludere il procedimento iniziato, con una possibilità sempre più remota di potersene legittimamente discostare".

La questione dello svolgimento delle **verifiche fiscali** da parte del personale civile e militare dell'amministrazione finanziaria, rappresenta l'indicatore cruciale per la *ratio* che informa il complesso normativo dello Statuto, ovvero l'instaurazione di un rapporto di trasparenza e fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuente.

A questa *ratio* deve essere riportato il complesso di specifiche garanzie per il contribuente, predisposto dallo Statuto, nel caso in cui la sua attività sia sottoposta alle ispezioni e alle verifiche contabili effettuate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza.

Senza dubbio si tratta di disposizioni aventi una funzione rafforzativa di regole generali dell'ordinamento e di garanzia nei confronti dei poteri di cui l'amministrazione finanziaria dispone, in modo da assicurare il pieno rispetto dell'equità e dell'imparzialità di trattamento.

Il comma 6 dell'art. 12 prevede, peraltro, che il contribuente nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, possa rivolgersi al Garante del contribuente, secondo quanto previsto

dall'art. 13, offrendo un percorso alternativo alla giurisdizione per ottenere la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive.

In realtà, nonostante il rilievo di tale norma all'interno del *corpus* dello Statuto, la prassi fin qui registrata relega la questione nell'ambito di quelle più marginali della casistica.

L'andamento del rapporto tra Garante del contribuente e Guardia di Finanza in tema di verifiche fiscali, è stato riportato dal Garante delle Marche, il quale ha dato conto della segnalazione di un contribuente presso il cui studio professionale è stata effettuata una verifica<sup>40</sup>. Una riflessione sintetica sulla questione delle verifiche fiscali è, inoltre, riportata nella relazione del Garante del Piemonte. Le altre relazioni pervenute, non affrontano in alcun modo tale problematica.

Appare evidente, comunque, che la problematica più rilevante è relativa alla durata delle verifiche fiscali: “lo Statuto del Contribuente prevede al riguardo una durata massima di 30 giorni lavorativi, che può essere raddoppiata in casi particolari; ma non chiarisce se questo termine debba essere utilizzato dai verificatori in modo continuativo, ovvero se possa essere suddiviso in periodi più brevi, anche distanziati tra loro”<sup>41</sup>.

La seconda interpretazione – espressamente accolta dalla circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 250400 del 7 agosto 2000 – consentirebbe di effettuare efficacemente le verifiche fiscali relative ad aziende di grandi dimensioni, “ma è dal pari evidente che una generalizzazione di questo sistema recherebbe alle imprese un grosso

<sup>40</sup> Garante delle Marche, Rel. cit., pag. 8.

<sup>41</sup> Garante del Piemonte, Rel. cit., pag. 10.

fastidio, tenendole sotto pressione per periodi che potrebbero divenire lunghissimi”<sup>42</sup>.

Il Garante delle Marche, conformemente a tale principio, richiama proprio la circolare del Comando generale della Guardia di Finanza, e valuta la questione delle verifiche esclusivamente sotto il profilo della interpretazione dell’art. 12, comma 5, della L.212/2000, che indica i 30 giorni come limite massimo per il loro svolgimento<sup>43</sup>. In particolare, la scelta operata da parte del Garante del contribuente delle Marche si orienta nel considerare che “la sola permanenza dei verificatori nella sede del contribuente deve essere contenuta in un periodo di trenta giorni lavorativi consecutivi, decorrenti dalla data di inizio delle operazioni di verifica, le quali possono essere proseguite dagli operatori militari o civili nei propri uffici o Comandi, senza ulteriori accessi e indagini nella sede del contribuente, salvo che nei casi specifici contemplati nel secondo periodo del 5° comma dell’art. 12”<sup>44</sup>.

Attualmente sembra, quindi, profilarsi una contrapposizione di interpretazione, che vede da una parte l’amministrazione finanziaria (la quale ha sostanzialmente accolto la circ. 250400 del Comando Generale della Guardia di finanza) con la Guardia di finanza, e dall’altra il Garante del contribuente: le istruzioni della Guardia di Finanza, “ legittimando una permanenza intervallata degli operatori nella sede del contribuente e consentendo quindi il protrarsi della loro presenza senza alcun limite di tempo...appaiono prive di una ragionevole base testuale...oltre che confliggenti con la *ratio* e le finalità dello statuto, ed in particolare con la

<sup>42</sup> Garante del Piemonte, Rel. cit., pag. 10.

<sup>43</sup> Garante delle Marche, Rel. cit., pag. 8.

<sup>44</sup> Garante delle Marche, Rel. cit., pag. 8.



norma che enuncia e tutela i diritti e le garanzie dei contribuenti nei loro rapporti con gli operatori di verifiche fiscali”<sup>45</sup>.

La soluzione potrebbe venire da un chiarimento da inserirsi nel codice di comportamento del personale addetto alle verifiche tributarie “emanato, a norma dell’art. 15 [dello Statuto], dal Ministro delle Finanze, sentiti i direttori generali del Ministero ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza, ed aggiornato anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente”<sup>46</sup>.

## 5. Prassi e problemi

L’attività dell’Ufficio del Garante, dopo un avvio alquanto impegnativo dedicato alla soluzione di problemi organizzativi, sembra avviarsi verso un funzionamento a regime con una ricezione progressivamente crescente di segnalazioni da parte dei contribuenti.

Non tutti i Garanti del contribuente, però, ad oggi dispongono di personale a tempo pieno, e non tutti con un incarico formale, (vedi tabella 3 pag. 48), e permangono alcuni problemi relativi alla **gestione (protocollazione ed archiviazione)** e delle “pratiche” di segnalazione/istanze pervenute dai contribuenti.

<sup>45</sup> Garante delle Marche, Rel. cit., pag. 8.

<sup>46</sup> Garante delle Marche, Rel. cit., pag. 8.

**DOTAZIONE ORGANICA**  
delle segreterie del Garante del contribuente  
di cui è pervenuta ad oggi la relazione semestrale

REGIONE	PERSONALE				
	AREA B	Posizione economica	AREA C	Posizione economica	Formale assegnazione
	Unità di personale		Unità di personale		
<b>Marche</b>			1	C1	SI
<b>Emilia Romagna</b>	1	B3	1	C2	SI
<b>Trento</b>	1	B2			SI
<b>Lazio</b>					
<b>Piemonte</b>					
<b>Toscana</b>					
<b>Veneto</b>	1	B3			
<b>Abruzzo</b>	1	B3			SI
<b>Basilicata</b>			1	C1	
<b>Campania</b>	1	B3			SI
<b>Lombardia</b>					

Dalle relazioni emerge chiaramente come il problema principale – nell’unanime valutazione dei Garanti - riguardi la necessità di dotare le segreterie, oltre che di idoneo personale, anche di strumenti telematici ed informatici adeguati.

La procedura di protocollazione è stata, in qualche modo, disciplinata anche nei regolamenti organizzativi dei Garanti, sotto il profilo della ricezione dei contatti - strutturata per recepire ogni forma di segnalazione - “eliminando qualsiasi formalità per l’accesso al Garante: sono state prese in esame anche istanze pervenute via fax; in alcuni casi è stato considerato come istanza scritta il verbale di audizione sottoscritto dal contribuente, dal

quale emergono le ragioni per le quali il medesimo si è rivolto al Garante”<sup>47</sup>.

Attualmente la protocollazione dei contatti è organizzata alfabeticamente<sup>48</sup>, e orientata esclusivamente al fine di un immediato reperimento del cartaceo all’atto della ricerca del fascicolo.

L’Ufficio comunicazione istituzionale del Dipartimento per le politiche fiscali aveva, peraltro, elaborato una più “evoluta” ipotesi di gestione del processo di ricezione e trattamento dei contatti, e delle questioni segnalate, che prendeva in esame e strutturava tutte le fasi dello svolgimento della “pratica”, dalla protocollazione all’archiviazione, al fine di costruire di una banca dati ordinata e qualificata dei contatti tra contribuenti e Garanti. Le informazioni così organizzate avrebbero potuto essere utilizzate per la stesura delle relazioni semestrali al Ministro, rese omogenee da riferimenti informativi e statistici confrontabili in quanto costruiti sulla base di un comune strumento di raccolta dei dati.

Anche l’attività annuale di referto del Ministro avrebbe potuto giovare di questa registrazione ordinata dei contatti tra contribuenti e Garanti, che consente la elaborazione statistica dei dati e lascia emergere utili indicatori.

La possibilità di sviluppare questa ipotesi di lavoro, dapprima accantonata, è stata ripresa nel corso di contatti informali tra alcuni Garanti e l’Ufficio comunicazione istituzionale del Dipartimento per le politiche fiscali, e risulta anche dalla lettura di alcune relazioni.

<sup>47</sup> Garante delle Marche, Rel. cit., pag. 4

<sup>48</sup> Garante del contribuente della Campania, relazione I semestre 2001, pag. 2.

In merito alla questione della **scadenza delle relazioni**, i Garanti del contribuente che hanno già inviato il loro referto hanno ritenuto opportuno trasmetterlo individuando fittiziamente come data conclusiva del semestre una data comune (31 luglio 2001), nonostante non sia in tutti i casi decorso il termine dei sei mesi dall'insediamento, previsto dall'art. 13, comma 12 della L. 212/2000.

Tale determinazione si è basata sulla valutazione che “il secondo comma dell'art. 18 della L. 212/2000, nel fissare un termine unico per i diversi uffici del Garante, sembra prefigurare un tendenziale collegamento temporale tra il termine dell'art. 18, 2° comma, della L. 212/2000 e l'esercizio delle funzioni delle diverse sedi, così radicando alla data del 31 gennaio 2001 l'iter di riferimento per gli adempimenti relativi alla costituzione dell'organo presso ciascuna Direzione Regionale delle Entrate”<sup>49</sup>.

D'altra parte, risponde a ragionevolezza e a senso di opportunità che “per poter offrire dati comparabili al Ministro dell'Economia e delle Finanze ed agli Uffici ed Autorità destinatarie delle informazioni, che la relazione sia svincolata dal momento della effettiva operatività e messa a regime, troppo condizionata da eventi e circostanze marginali”<sup>50</sup>: con una data unica è infatti possibile avviare una sequenza razionale, semestre dopo semestre, contestualizzando “le vicende relative alla messa a regime delle diverse sedi negli spazi che riguardano il contenuto delle attività e le considerazioni ad essa referenti”<sup>51</sup>.

<sup>49</sup> Garante della Lombardia, Rel. cit., pag. 1.

<sup>50</sup> Garante della Lombardia, Rel. cit., pag. 1.

<sup>51</sup> Garante della Lombardia, Rel. cit., pag. 1.

Il Garante del Piemonte ha sollevato una questione interpretativa relativa alla possibilità di procedere con una **iniziativa d'ufficio**, a partire da una previsione normativa (art. 13, comma 6) che prevede un intervento del Garante “anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dai contribuenti o da qualsiasi altro soggetto interessato”<sup>52</sup>.

Il problema verte intorno alla valutazione dell'avverbio, “se esso significhi che il Garante possa agire, oltre che sulla base di segnalazioni scritte di contribuenti od interessati, anche d'ufficio, avendo acquisito *aliunde* e direttamente notizie di disfunzioni, irregolarità, etc., ovvero che le segnalazioni dei contribuenti possano essere, oltre che scritte, anche verbali”<sup>53</sup>. I Garanti hanno considerato corretta la prima interpretazione, ma è stata offerta qualche possibilità anche al recepimento di dichiarazioni orali per motivi diversi (carenze culturali, difetto di assistenza al contribuente, particolare complessità del caso, etc.), quando non sia possibile ottenere una segnalazione scritta, che rimane per il Garante la forma privilegiata e ordinaria dell'attivazione del collegio. La verbalizzazione di una audizione rappresenta, dunque, una ipotesi marginale da utilizzare in casi eccezionali<sup>54</sup>.

<sup>52</sup> Art. 13 L. 212/2000; Garante del Piemonte, Rel. cit., pag. 9.

<sup>53</sup> Garante del Piemonte, Rel. cit., pag. 9.

<sup>54</sup> Garante del Piemonte, Rel. cit., pag. 9.

## 6. Le iniziative di comunicazione

Per ciò che attiene alla **comunicazione istituzionale** relativa all'istituzione ed all'attività svolta dai Garanti del contribuente è opportuno distinguere due livelli:

- quello della informativa a livello regionale effettuata direttamente dai Garanti del contribuente;
- quello della comunicazione più generale sullo Statuto del contribuente da parte del Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio comunicazione istituzionale.

All'atto dell'emanazione della L. 212/2000, l'Ufficio comunicazione istituzionale si è attivato per reperire tutte le informazioni necessarie a consentire la ricostruzione dello stato di attivazione dei Garanti in ogni regione.

L'Ufficio ha adottato, in seguito, alcune iniziative di comunicazione, di cui i Garanti hanno dato cenno anche all'interno delle loro relazioni.

In primo luogo, è stata aperta una apposita sezione dedicata allo Statuto del contribuente ed ai Garanti all'interno del sito **Internet** del Ministero per costituire un archivio informativo trasparente e un punto di riferimento per i contribuenti che vogliono avviare contatti con i predetti organismi. Attualmente all'interno del sito, sotto la dizione **STATUTO DEL CONTRIBUENTE**, contenuta nella stringa **DOCUMENTAZIONE**, vi è una voce **GARANTE DEL CONTRIBUENTE** con l'indicazione dei compiti dell'organismo ed un elenco completo ed aggiornato dei Garanti istituiti e dei loro recapiti (numeri telefonici e fax, indirizzi, e nomi dei componenti il Garante).

Analoghe informazioni sono reperibili all'interno delle pagine del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, su **Televideo RAI**.

Infine, l'Ufficio comunicazione istituzionale ha pubblicato un numero speciale **“Guida del contribuente”** sullo “Statuto dei Diritti dei Contribuenti” distribuita presso gli uffici finanziari, all'interno della quale – ovviamente – largo spazio è dato proprio ai Garanti.

I Garanti del contribuente si sono, peraltro, attivati “in proprio” all'interno della regione di appartenenza, avviando iniziative di comunicazione più capillare verso realtà locali, con comunicati stampa e attività di contatto con le autorità Regione ed Enti locali, nonché con le organizzazioni di categoria<sup>55</sup>.

## **7. I provvedimenti adottati a seguito di segnalazioni**

L'attività svolta dai Garanti del contribuente in questi primi mesi ha avuto un riscontro positivo in termini di rispondenza da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria: “le richieste di documenti e chiarimenti rivolte dal Garante sono state assolve dagli uffici interessati con spirito collaborativo ed in tempi ragionevoli, pur se talvolta non è stato rispettato rigorosamente il termine di trenta giorni previsto dal comma 6 dell'art. 13 dello Statuto del Contribuente”<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Garante della Basilicata, Rel. cit., pag. 2; Garante del Piemonte, Rel. cit., pag. 2; Garante delle Marche, Rel. cit., pag. 4; Garante dell'Abruzzo, Rel. cit., pag. 1; Garante dell'Emilia Romagna, Rel. cit., pag. 1; Garante della Campania, Rel. cit., pag. 1; Garante del contribuente della Toscana, Relazione I semestre 2001, pag. 4

<sup>56</sup> Garante della Lombardia, Rel. cit., pag. 4

Fatte salve le problematiche inerenti alla materia dei rimborsi e dell'autotutela, si è registrata nelle relazioni dei Garanti una opinione condivisa circa il grado di effettiva collaborazione prestata dagli uffici finanziari, i quali hanno dato sempre risposte “tempestive ed esaurienti”<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Garante del Piemonte, Rel. cit., pag. 4.